REGOLAMENTO (CEE) N. 1642/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1993

che riduce i prezzi di base e d'acquisto delle melanzane, delle pere e delle uve da tavola per la campagna 1993/94 in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, novembre 1992, gennaio 1993 e maggio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (5), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quello applicabile in precedenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali vengono applicati i coefficienti riduttori di cui al regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (8), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico degli scarti monetari negativi; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne risulta per ciascuno dei settori interessati e fissare il valore di detti prezzi e importi ridotti; che i prezzi di base e i prezzi d'acquisto delle melanzane, delle pere e delle uve da tavola per la campagna 1993/94 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio, del 27 maggio 1993 (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione (10);

considerando che, in base a quanto premesso, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto delle melanzane, delle pere e delle uve da tavola per la campagna 1993/94 fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 vanno diminuiti rispettivamente di 1,05 % per le melanzane, di 1,29 % per le pere e di 1,25 % per le uve da tavola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993/94, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 sono diminuiti rispettivamente di 1,05 % per le melanzane, di 1,29 % per le pere e di 1,25 % per le uve da tavola e sono fissati come indicato nell'allegato.

I prezzi non tengono conto dell'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale viene presentato il prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.
(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(8) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(9) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.
(10) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 120.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

Campagna 1993/94

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1993

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Da luglio a ottobre	17,55	7,04

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

— del tipo allungato della categoria di qualità I, calibro superiore a 40 mm,

— del tipo globuloso della categoria di qualità I, calibro superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 aprile 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio	28,27	14,54
Agosto	26,37	14,15
Settembre	25,22	13,53
Ottobre	26,24	13,53
Novembre	26,63	13,78
Dicembre	27,00	14,15
Gennaio-aprile	27,25	14,41

Questi prezzi ri riferiscono:

— alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr Jules Guyot (Limonera) e Rocha, della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 mm.

— alle pere delle varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1993

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	35,83	23,05
Settembre, ottobre e novembre (dal 1° al 20)	32,03	19,62

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Soultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo, Ohanes (Almeria) e D. Maria, della categoria di qualità I, presentate in imballaggio.